

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DI ACCORDO SINDACALE

La cooperativa sociale elleuno s.c.s., rappresentata da Anna Villa, Michela Barbano ed Enrico Gallo e le OO.SS.:

C.G.I.L.-F.P., rappresentata da Teresa Dal Borgo

C.I.S.L.-F.P.S., rappresentata da Paolo Tramontini

U.I.L.-F.P.L., rappresentata da Pietro Polo

F.L.A.I.C.A. uniti Cub, rappresentata da Piera Ferrari
assistiti da una delegazione di lavoratori

PREMESSO

che il 21.12.2000, tra le medesime parti sopra descritte, è stato sottoscritto un accordo sindacale, definibile come accordo integrativo aziendale, che ha consentito di definitivamente superare i contrasti interpretativi rispetto ai trattamenti retributivi dei lavoratori occupati nei servizi di assistenza ed aiuto personale, accudienza ed accompagnamento, tutela domiciliare minori, affidati dalla Amministrazione Comunale di Venezia, a seguito di aggiudicazione di regolare gara d'appalto, alla cooperativa sociale elleuno s.c.s.;

che il predetto appalto, a seguito di regolare esperimento di nuova gara, è stato nuovamente affidato alla cooperativa sociale elleuno s.c.s., per il periodo 01.07.2004 – 30.06.2007;

che vi sono stati, il 02.02.05, il 22.03.05, il 01.04.05 ed il 11.05.05 incontri tra le parti volti a verificare la possibilità di aggiornare ed integrare l'accordo sindacale 21.12.2000, secondo le richieste presentate dalle OO.SS. sopra descritte nel primo degli incontri indicati;

che il 12 12 2005 le parti si sono nuovamente riunite ed hanno sottoscritto il verbale di incontro che allegato alla presente proposta ne forma parte integrante e sostanziale

CONCORDANO:

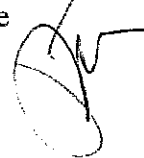
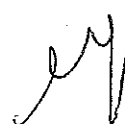
il pagamento delle prestazioni eccedenti le 20 ore bimestrali (anziché per le originariamente previste 30 ore bimestrali), con punta massima di 16 ore mensili.

Su richiesta scritta e motivata del lavoratore sarà possibile accantonare tutta la flessibilità positiva maturata, al fine di utilizzarla come retribuzione sostitutiva in periodi di assenza dal lavoro, autorizzati e non retribuiti.

Uguualmente, e con le medesime modalità, sarà possibile concordare il recupero della flessibilità negativa in un periodo diverso, e più lungo, rispetto a quello previsto nell'accordo del 21.12.2000;

in riferimento al trattamento di assenza per malattia verranno attuati i disposti della circolare INPS n° 109, del 17 maggio 1999, relativamente agli eventi morbosi insorti durante i periodi di ferie;

l'Elemento Integrativo Aziendale (EIA), definito in € 0,25 orari nell'accordo sindacale 21.12.2000, verrà aumentato secondo la seguente progressione:



- dal 01.02.2006 aumento a totali € 0,30 per ora;
- dal 01.10.2006 aumento a totali € 0,38 per ora;
- dal 01.04.2007 aumento a totali € 0,45 per ora.

Detto elemento integrativo aziendale manterrà tutte le caratteristiche di cui all'articolo "Elemento Integrativo Aziendale", pag.3 dell'Accordo 21.12.2000; ad ulteriore miglioramento, a far data dal 01.10.2006 l'EIA competerà anche per le ore di infortunio.

Il presente accordo avrà valore dal 01.01.2006 al 31.12.2007. Qualora non disdettato da una delle due parti almeno due mesi prima della scadenza, lo stesso si intenderà prorogato di anno in anno.

Mestre, 05.05.2006

Letto, confermato e sottoscritto

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

FLAICA

Cooperativa elleuno